

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 4 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), a favore dei Comuni, per la progettazione e per la realizzazione di parchi tematici.

1. oggetto del contributo

- 1.1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), relativamente alla realizzazione di parchi tematici, sono finanziabili:
- a) la progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nei casi previsti dall'articolo 225, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
 - b) la progettazione di fattibilità tecnico economica e la progettazione esecutiva di cui all'articolo 41, comma 8 del decreto legislativo 36/2023, nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) l'esecuzione dell'intervento oggetto della progettazione di cui alle lettere a) o b).
- 1.2.** La progettazione e l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1.1 devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 1.3.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), i parchi tematici oggetto del contributo, sono luoghi destinati alla diffusione e alla formazione della cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico. In particolare, i parchi tematici sono finalizzati allo sviluppo di conoscenze, competenze, esperienze e ricerca, da mettere a disposizione di organismi pubblici, delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti nonché di altri soggetti operanti sul territorio regionale, al fine di incentivare un percorso di innovazione dei processi industriali, di sviluppo di tecnologie pulite, di utilizzo più efficiente delle risorse, anche in una prospettiva di transizione verso un'economia circolare quale elemento di impulso della competitività.

2. entità e cumulabilità del contributo

- 2.1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 22/2022:
- a) il contributo può essere concesso fino all'80 per cento della spesa ammissibile;
 - b) l'ammontare massimo del contributo è pari a 2.000.000,00 euro;
- 2.2.** Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel limite dell'importo della spesa ammissibile e, nel caso di contributo concesso ai sensi del punto 3, nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

3. regime degli aiuti

- 3.1.** I contributi volti a sostenere gli interventi oggetto del presente avviso sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
- 3.2.** I contributi di cui al presente avviso, qualora costituiscano aiuto di Stato, sono concessi ai sensi dell'articolo 56 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali" del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, alle seguenti condizioni:
- a) che il beneficiario sia il proprietario dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento;
 - b) che le infrastrutture siano messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria;
 - c) che il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponda a un prezzo di mercato;
 - d) che le concessioni o altri atti di conferimento a favore di un terzo, per la gestione dell'infrastruttura siano assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
 - e) che l'importo dell'aiuto non superi la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, se positivo, sulla base di proiezioni ragionevoli;
 - f) che l'infrastruttura non sia dedicata.
- 3.3.** Ai fini della definizione dell'importo dell'aiuto ai sensi punto 3.2, lettera e), sono computati tutti i finanziamenti pubblici riferibili al medesimo progetto di investimento.
- 3.4.** L'importo dell'aiuto non può superare le soglie indicate all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. beneficiari del contributo

- 4.1.** Possono beneficiare del contributo di cui al presente avviso, i Comuni proprietari dell'immobile o dell'area, interessati dalla realizzazione del parco tematico.
- 4.2.** Ai fini della concessione dei contributi ai sensi del punto 3, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

5. spese ammissibili al contributo

- 5.1.** Sono ammissibili al contributo le spese corrispondenti ai costi degli investimenti materiali e immateriali al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario, sostenute dal Comune per:
- a) la progettazione definitiva ed esecutiva di cui al punto 1.1, lettera a), oppure la progettazione di fattibilità tecnico economica e la progettazione esecutiva di cui al punto 1.1, lettera b);
 - b) i servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo delle opere;
 - c) i lavori di realizzazione dell'intervento oggetto di progettazione;
 - d) gli oneri accessori e l'IVA sulla progettazione e sui lavori, qualora rappresentino un costo per il Comune beneficiario.

6. presentazione della domanda di contributo

- 6.1.** La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08:00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 16:00 del decimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle

domande o al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui tale termine cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.

- 6.2.** Le domande di contributo sono presentate esclusivamente tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS). A tale fine, è utilizzabile il seguente link pubblicato sulla pagina dedicata del sito regionale:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/energia/>.

- 6.3.** La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- a) studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, avente i seguenti contenuti minimi:
1. Relazione generale:
 - a) inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento;
 - b) analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione;
 - c) analisi delle alternative progettuali;
 - d) analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
 - e) verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
 2. Relazione tecnica:
 - a) stato di fatto;
 - b) caratteristiche funzionali e tecniche delle opere da realizzare;
 - c) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
 - d) analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
 - e) cronoprogramma;
 - f) stima sommaria dell'intervento;
 3. Elaborato tecnico-economico
 - a) verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto o partenariato pubblico privato;
 - b) analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
 - c) analisi della fattibilità economica e sociale
 4. Elaborati grafici progettuali
 - a) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti;
 - b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2000 (da valutare secondo il tipo di area e relativo progetto, in scala non inferiore a 1:500 per gli edifici e 1:000 per le aree attrezzate), sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione;
 - d) planimetria delle interferenze;
 - e) planimetrie catastali;
 - f) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

- g) rilievi piano altimetrici delle aree e stato di consistenza delle opere da ristrutturare.
 - b) cronoprogramma tecnico-finanziario con l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori, redatto sul modulo di cui all'ALLEGATO A al presente avviso;
 - c) eventuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) di cui all'ALLEGATO B al presente avviso, per la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 6.4.** Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, si considera la data e l'ora di ricezione della domanda, attestata dal sistema informativo IOL.
- 6.5.** Ciascun Comune può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al punto 6.1, un Comune presenti più domande di contributo, sarà considerata valida l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico, purché ritenuta ammissibile.

7. esclusione della domanda di contributo

- 7.1.** Con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione al Comune richiedente, sono rigettate le domande di contributo:
- a) presentate al di fuori dei termini indicati al punto 6.1;
 - b) presentate con modalità diverse da quelle previste dal punto 6.2;
 - c) prive della documentazione indicata al punto 6.3.

8. istruttoria delle domande di contributo

- 8.1.** Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi del punto 6.4 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

9. concessione ed erogazione del contributo

- 9.1.** Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
- 9.2.** Il contributo è concesso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande.
- 9.3.** Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono fissati:
- a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - b) il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che, comunque, non potrà essere superiore a sei mesi dalla data di collaudo finale delle opere.
- 9.4.** Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002.
- 9.5.** Ai fini dell'erogazione del contributo, concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il responsabile dell'istruttoria, prima dell'erogazione del contributo, verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della

Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica è effettuata sulla base dei dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato dal "Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni", emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115.

10. rendicontazione della spesa

- 10.1.** Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, il Comune beneficiario, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, presenta tramite posta elettronica certificata, alla struttura regionale competente in materia di energia:
- a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, comprensiva del quadro economico finale dell'intervento finanziato;
 - b) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, approvati.
- 10.2.** Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 10.1, la data e l'ora di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sono determinate dal sistema di posta elettronica certificata.
- 10.3.** Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo decade e ne è data comunicazione al Comune interessato.
- 10.4.** Il responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione stessa e di erogazione del contributo nella misura spettante nonché ne dà comunicazione al Comune interessato.
- 10.5.** Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo e, qualora in sede istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso, dispone la restituzione della quota di contributo indebitamente erogata.

11. ispezioni e controlli

- 11.1.** Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la struttura regionale competente in materia di energia può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dall'ente beneficiario.
- 11.2.** Il Comune beneficiario è tenuto a conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

12. decadenza dal contributo

- 12.1.** Con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia è dichiarata la decadenza dal contributo del Comune beneficiario, nei seguenti casi:
- a) a seguito di rinuncia da parte del Comune beneficiario;

- b) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;
- c) in caso di mancato rispetto del termine di cui al punto 9.3, lettera b) e di cui al punto 10.3;
- d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la difformità delle finalità dell'intervento realizzato rispetto a quelle dell'intervento finanziato;
- e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive accertata, all'esito delle attività di cui al punto 11, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- f) qualora in sede di ispezione o controllo ai sensi del punto 11 risulti che gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo.
- g) nel caso in cui, per cause imputabili al Comune beneficiario, non sia stato possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui al punto 11.

13. comunicazioni e informazioni

- 13.1.** Il presente avviso è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia.
- 13.2.** Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

ALLEGATO A: Cronoprogramma tecnico – finanziario

ALLEGATO B: Dichiarazione aiuti di Stato

ALLEGATO C: Indicazioni sugli aiuti di Stato